



PIER LUIGI GIANNACHI

Dott. Commercialista

Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)

Via Indipendenza, 28

73024 Maglie (LE)

Tel. 0836 320026

Cell. 368 574236

E-mail: studio.giannachi@libero.it

www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare n.12/2012
Più limiti sul contante

La tracciabilità dei pagamenti non trova tregua e il legislatore cerca con continue modifiche di rendere sempre più cogente il ricorso da parte di tutti a pagamenti elettronicamente individuabili. Il Governo – con un decreto che integra il Dlgs 141/2010 relativamente al credito al consumo – prevede una serie di interventi sui limiti all'uso del contante e sulle relative sanzioni. In particolare, sul piano sostanziale, il provvedimento prevede un nuovo limite per i cambiavalute e, sul piano sanzionatorio, razionalizzando il sistema, introduce una serie di interventi sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Le novità in tema di sanzioni amministrative antiriciclaggio (art. 58 Dlgs n.231/07)

La fattispecie	I casi
Sanzione dall'1 al 40% dell'importo trasferito	
1. Negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta	Superamento della soglia di 2.500 euro
Sanzione dal 30 al 40% del saldo del libretto al portatore	
1. Saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore	Saldo pari o superiore a 1.000 euro
2. Libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore 1.000 euro al 31 marzo 2012	Mancata estinzione alla data o mancata riduzione del saldo
3. Trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore	Mancata comunicazione da parte del cedente entro 30 giorni alla banca o a Poste italiane Spa dei dati identificativi del cessionario, dell'accettazione di questi e della data del trasferimento
Le novità relative all'applicazione di un importo della sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 3.000 euro	
1. Negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta	Superamento della soglia di 2.500 euro
2. Assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a mille euro	Mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità
3. Assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente	Effettuata della girata per l'incasso a soggetti diversi da banche o Poste italiane Spa
4. Assegni circolari, vaglia postali e cambiari	Mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità

Disponibile per ulteriori informazioni.
Corigliano d'Otranto, 24 settembre 2012

Pier Luigi Giannachi